

COMUNE DI ONIFERI

Provincia di Nuoro

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 6 febbraio 2008

INDICE

CAPO I "Principi generali"

- Art. 1 – Il Comune di Oniferi
- Art. 2 – Principi programmatici
- Art. 3 – Albo Pretorio
- Art. 4 – Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi
- Art. 5 – Principio della pari opportunità in tema di nomine

CAPO II "Partecipazione popolare e tutela dei diritti civici"

- Art. 6 – Strumenti e titolari dei diritti di partecipazione
- Art. 7 – Referendum
- Art. 8 – Proposta di provvedimenti amministrativi
- Art. 9 – Interrogazioni ed interpellanze
- Art. 10 – Consulte permanenti
- Art. 11 – Forme di partecipazione dei giovani
- Art. 12 – Forme di partecipazione degli anziani
- Art. 13 – Forme di partecipazione degli stranieri
- Art. 14 – Altre forme di consultazione
- Art. 15 – Diritto all'informazione
- Art. 16 – Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte
- Art. 17 – Tempi e modalità della vita urbana
- Art. 18 – Difensore civico

CAPO III "Organi del Comune"

- Art. 19 – Amministratori comunali
- Art. 20 – Consiglio Comunale
- Art. 21 – Consiglieri Comunali
- Art. 22 – Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 23 – Organizzazione del Consiglio Comunale
- Art. 24 – Commissioni consiliari
- Art. 25 – Sindaco
- Art. 26 – Giunta Comunale
- Art. 27 – Attribuzioni ulteriori della Giunta Comunale

CAPO IV "Organizzazione e personale"

- Art. 28 – Principi di organizzazione
- Art. 29 – Organizzazione degli uffici e servizi
- Art. 30 – Segretario Comunale
- Art. 31 – Responsabili dei servizi
- Art. 32 – Sistema di controllo interno

CAPO V "Servizi e interventi pubblici locali"

- Art. 33 – Servizi pubblici locali
- Art. 34 – Principi
- Art. 35 – Forme di erogazione dei servizi
- Art. 36 – Commissione valutazione servizi pubblici

CAPO VI "Ordinamento finanziario e contabile"

- Art. 37 – Principi
- Art. 38 – Bilancio e programmazione
- Art. 39 – Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
- Art. 40 – Revisore dei conti
- Art. 41 – Entrata in vigore

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Comune di Oniferi

Il Comune di Oniferi:

- 1) è un ente autonomo locale che rappresenta l'intera comunità che vive nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana;
- 2) si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, storico, monumentale e ambientale, a promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli, a concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie;
- 3) negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, accompagnato dal Sindaco, o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata. L'uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato alla autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- 4) esprime il proprio autogoverno con i poteri e nel rispetto della Costituzione repubblicana, delle leggi dello Stato e dello Statuto Comunale. Allo Statuto Comunale devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi di governo dell'ente e dalle relative strutture organizzative;
- 5) in attuazione dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione, considera l'intero territorio comunale l'ambito ottimale nel quale trovano piena ed integrale applicazione tutte le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua e delle tradizioni storico – culturali della “minoranza linguistica storica”, che è parte integrante della più vasta comunità locale.
- 6) riconosce e valorizza l'uso della lingua sarda, ed in particolare l'oniferese, quale strumento di comunicazione e patrimonio imprescindibile della comunità.

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (che nel proseguo viene indicato col termine “legge”) rappresenta l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa e l'ordinamento generale organizzativo del Comune.

Il territorio del Comune è costituito dal centro di Oniferi, dalla borgata di Sos Eremos, storicamente riconosciuta dalla comunità. I confini territoriali del Comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.

Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella Sede Comunale; per particolari esigenze le riunioni possono tenersi anche in luoghi diversi.

La dislocazione degli uffici e dei servizi è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo Statuto.

Art. 2 - Principi programmatici

1. Il Comune, al fine di poter esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni aderisce all'Unione dei Comuni "Barbagia", promuove e valorizza ogni forma di collaborazione e di cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici e attribuendo le responsabilità pubbliche alle strutture territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini.
3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge di riferimento.
4. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile.
5. Il Comune promuove e sostiene la Famiglia mediante l'attuazione di politiche che ne favoriscano la formazione; promuove la tutela dei diritti della famiglia in qualunque forma costituita.
6. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
7. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
8. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.
9. Il Comune può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.
10. Il Comune, nel quadro degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalla ASL territoriale e dal Direttore Generale della stessa secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
11. Il Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, anche mediante l'attivazione di idonei organismi incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche del settore.
12. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali ed il patrimonio archeologico, artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

Art. 3 - Albo pretorio

1. Nel palazzo civico apposito spazio è destinato dal Sindaco ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire, in modo particolare, l'accessibilità e la facilità di lettura. Il Segretario cura l'affissione degli atti deliberativi avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Alla pubblicazione e alla relativa certificazione degli altri atti del Comune, per i quali non è richiesta la competenza del Segretario, provvede il messo comunale addetto all'albo pretorio.

Art. 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella comunità.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune **può** adottare appositi piani di azioni positive.

Art. 5 - Principio della pari opportunità in tema di nomine

1. Nei casi in cui gli organi del Comune debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita, di norma, la presenza di uomini e di donne.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Art. 6 – Strumenti e titolari dei diritti di partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, nei modi previsti dallo Statuto, al fine di concorrere alla formazione delle scelte politico-amministrative.
2. Il Comune disciplina con apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli istituti di partecipazione.
3. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Oniferi sono:
 - a) i referendum consultivi, propositivi e abrogativi
 - b) le proposte di provvedimenti amministrativi
 - c) l'iniziativa di interrogazione e interpellanza
 - e) le consulte permanenti
 - f) le altre forme di partecipazione previste dallo Statuto.

Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti, potrà essere promossa da organi istituzionali e cittadini.

Art. 7 - Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle sue scelte politico-amministrative, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.
3. Il referendum é promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale per il referendum consultivo e propositivo e almeno il 7% per il referendum abrogativo, secondo le risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni; la sottoscrizione è acquisita nel trimestre precedente alla presentazione della proposta.
4. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del comune, dal difensore civico e dal Segretario comunale.
5. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - 0 a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - 1 b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - 2 c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - 3 d) al personale del Comune, delle Aziende speciali e società partecipate;
 - 4 e) al regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - 5 f) agli Statuti delle aziende comunali, delle società partecipate ed alla loro costituzione;
 - 6 g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.Il referendum abrogativo non può riguardare i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni; non è ammesso altresì su provvedimenti il cui eventuale annullamento comporti danni economici a terzi o richieste risarcitorie al Comune.
6. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre tornate elettorali.
7. I risultati del referendum sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, che é tenuta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti, sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 50% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. Il Consiglio comunale, su particolari argomenti, potrà autorizzare consultazioni riguardanti altre fasce di popolazione che non siano elettori.
10. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 8 Proposte di provvedimenti amministrativi

I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando al Presidente del Consiglio un progetto - proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 80 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito.

Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto - proposta entro 3 mesi dal deposito.

Art. 9 Interrogazioni ed interpellanze

I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 25 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, presso la Segreteria generale.

Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 10 Consulte permanenti

Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori o a particolari categorie sociali.

Art. 11 Forme di partecipazione dei giovani

Il Comune sostiene gli interessi dei ragazzi e dei giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.

Il Consiglio comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce la consulta per i giovani la cui composizione e modalità di designazione è disciplinata dal regolamento. Nella composizione deve essere garantita una adeguata presenza di persone fino a 18 anni di età e un'adeguata rappresentanza dei due generi.

La consulta dei giovani sottopone all'amministrazione comunale proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita dei ragazzi e dei giovani. La consulta ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte di intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di altri Comuni. La consulta collabora con scuole e altre istituzioni per la realizzazione di particolari progetti.

La consulta può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentita in ordine ai progetti che li riguardano direttamente.

Il Comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti e progetti, attraverso la progettazione partecipata, riunioni ed incontri, ed effettuare delle indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione.

Art. 12 Forme di partecipazione degli anziani

- Il Comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.
- Il Consiglio Comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, può istituire la consulta per gli anziani la cui composizione e modalità di designazione è disciplinata dal regolamento. Almeno la metà dei componenti la consulta sono persone con più di 65 anni di età e una adeguata rappresentanza dei due generi.
- La consulta sottopone all'amministrazione comunale proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita. La consulta promuove il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune per garantire gli interessi e tutelarne le specifiche necessità. La consulta esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune.

Art. 13 Forme di partecipazione degli stranieri

- Il Comune, con riferimento ai principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione e nel pieno rispetto dei diritti delle persone, può promuovere azioni per l'integrazione dei cittadini stranieri residenti sul territorio comunale e per la loro partecipazione alla vita della comunità.
- Per i fini di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale attiva, in relazione a specifiche esigenze, progetti a favore dei cittadini stranieri, anche avvalendosi delle strutture comunali, delle associazioni e di esperti.

Art. 14 - Altre forme di consultazione

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche.
2. Il regolamento per gli istituti di partecipazione determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art.15 - Diritto alla informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
3. Il regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità

cittadina, l'Amministrazione può promuovere l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 16 - Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo, il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi.
2. Il Consiglio Comunale può istituire consulte e osservatori - ai quali il Comune garantisce, di norma, mezzi adeguati - assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.
3. Il Consiglio Comunale può disciplinare forme di consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

Art. 17 - Tempi e modalità della vita urbana

1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.
2. L'Amministrazione Comunale armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.
3. Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.
4. Può essere istituito un Osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione - sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione - degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina.
5. Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, il Comune promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:
 - a) assistenza e cura della persona, e in particolare dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;
 - b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni: dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;
 - c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Art. 18 - Difensore Civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico.
2. Il regolamento per l'istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo da assicurare che il Difensore Civico sia scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell'Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l'azione con le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali.
3. Nelle more della nomina del Difensore Civico, il Sindaco, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina, può proporre ad altre pubbliche amministrazioni, la stipula di convenzioni per consentire al loro Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei confronti della popolazione oniferese.

Capo III ORGANI DEL COMUNE

Art. 19. - Amministratori comunali

1. Gli Amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei Responsabili dei Servizi.
2. Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Art. 20 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La sede del Consiglio è situata nel Palazzo Comunale di Oniferi.
3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le commissioni consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

5. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Sarda e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all'esercizio delle funzioni regionali.
6. Il Consiglio Comunale può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.
7. I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le commissioni consiliari permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del revisore dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Sindaco dispone l'audizione in Consiglio e/o nella competente commissione consiliare, del revisore dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

Art. 21 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. I Consiglieri Comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
4. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di essere adeguatamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e della commissione di cui facciano parte.
5. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
6. Il Comune assicura ai Consiglieri Comunali quanto necessario all'espletamento delle loro funzioni.
7. La mancata partecipazione, non giustificata, a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale, può comportare la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Art. 22 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che rappresenta l'Assemblea elettiva.
2. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari e singolarmente ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 23 - Organizzazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
4. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
5. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Commissioni Consiliari

1. Il regolamento del Consiglio Comunale determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni consiliari speciali.
2. Le commissioni consiliari possono essere dotate di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione dei Responsabili dei Servizi del Comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Art. 25 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
2. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate

nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

3. Il Sindaco esercita ogni funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ed in particolare:
 - a) promuove e coordina l'attività della Giunta Comunale, procede alla sua convocazione, senza alcuna formalità, e la presiede determinandone l'ordine del giorno;
 - b) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
 - d) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Comunale al Direttore Generale, ove nominato, nonché ai Responsabili dei Servizi Comunali;
 - f) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale;
 - g) indice i referendum comunali;
 - i) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di Ufficiale di Governo.
4. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Sarda, della Provincia di Nuoro, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.
5. Il Sindaco può affidare, a Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
6. Il Sindaco può delegare la firma degli atti di propria competenza anche al Segretario, al Direttore Generale e ai Responsabili di Servizio.
7. Il Sindaco, quale Legale Rappresentante del Comune, promuove e resiste alle lite sulla base di apposita deliberazione adottata dall'organo esecutivo, nella quale la Giunta Comunale, preso atto dell'indicazione del Capo dell'Amministrazione, assegna l'incarico per il patrocinio dell'Ente.

Art. 26 - Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a quattro.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, scegliendoli fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, assicurando, di norma, la presenza di entrambi i sessi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco esercita le funzioni vicarie del Sindaco nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco con proprio decreto, può ripartire tra i singoli assessori, per motivi di funzionalità, le materie di intervento amministrativo e le proprie competenze, incaricando

ciascuno di seguire specifici settori organici di attività o di elaborare e attuare specifici progetti, con l'impegno a riferire e a discutere le opportune proposte di intervento, a curare l'esatta esecuzione delle decisioni di giunta e a emanare gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, che gli siano attribuiti.

4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono valide se interviene almeno la metà dei componenti, arrotondato aritmeticamente, e se sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate, di norma, con voto palese.
6. I componenti esterni della Giunta Comunale hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto.
7. Spetta al Sindaco decidere quali dipendenti oltre al Segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può, altresì, invitare alle riunioni di Giunta il Revisore dei conti, esperti e consulenti.
8. La Giunta può regolare con propria deliberazione l'esercizio della propria attività.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
10. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 27 - Attribuzioni ulteriori della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, in particolare:

1. approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
2. nomina i componenti esterni le commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne;
3. nomina la delegazione di parte pubblica;
4. nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
5. determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
6. approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche;
7. approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;
8. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
9. approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;
10. dispone l'alienazione di beni mobili e mobili registrati acquisiti al patrimonio disponibile dell'ente;
11. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

12. delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie e costituisce l'ufficio elettorale;
13. in materia di concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ivi compresi quelli riferiti alle apposite leggi regionali di riferimento, regolati ai sensi dell'art.12 della legge n.241/90: determina, il quantum dei contributi di assistenza (sulla base di apposite relazioni dell'operatore sociale) e contributi per ragioni socio-economiche, salvo diversa determinazione regolamentare;
14. delibera in materia di toponomastica stradale;
15. autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardano componenti degli organi di governo;
16. approva atti di indirizzo cui devono conformarsi gli organi burocratici del comune;

Capo IV **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Art. 28 - Principi di organizzazione

1. All'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale comunale, ivi compreso il Segretario, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune, in conformità a quanto stabilito dalla legge, si articola in servizi e uffici, individuati per funzioni omogenee, strumentali e finali di attività.
4. Il numero dei servizi e le rispettive competenze sono definiti contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità, evitando inutili frammentazioni, al fine di garantire una maggiore completezza dei procedimenti affidati e la individuazione delle relative responsabilità.
5. I servizi rappresentano le strutture di massima dimensione, comprendenti un insieme di attività finalizzate a garantire la gestione degli interventi in un ambito definito di discipline o materie.
6. Ai servizi sono preposti i dipendenti con funzione di direzione e responsabilità appartenenti alla categoria D apicale del CCNL.
7. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l'attività regolamentare e organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
8. L'Amministrazione Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

9. L'Amministrazione Comunale favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali, svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall'Amministrazione stessa.

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e servizi

1. L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Comunale.
2. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.
3. I compiti sono attribuiti ai servizi in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
4. Gli incarichi di Responsabili dei Servizi sono conferiti, sulla base di quanto stabilito dal comma 6, dell'articolo precedente, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente Statuto.
5. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di Responsabili dei Servizi o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.
6. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
7. Il Sindaco, sentita la Giunta e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione, può provvedere alla copertura dei posti di responsabile di servizio o di alta specializzazione, nel rispetto dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire, mediante il ricorso a contratti di diritto pubblico o, in via eccezionale e con atto adeguatamente motivato, di diritto privato.
8. Secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e in conformità alle disposizioni di cui all'art.110 comma 2 e ss. D.lgs. 18.8.2000, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di figure professionali dell'area direttiva o di alte professionalità, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria di appartenenza, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente, arrotondando il prodotto a una unità.

Art. 30 - Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili di Servizio, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività; esercita poi ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco e può presiedere le commissioni di concorso.
4. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale, presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica, cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 31 - Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei Servizi - in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune - sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
2. I Responsabili dei Servizi perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.
3. Spettano ai Responsabili di Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo comunale o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato.
4. Alle attribuzione ex lege dei Responsabili dei Servizi può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.
5. Sulle proposte di deliberazione, sottoposte ai competenti organi, che non siano meri atti di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.
6. Al Responsabile del Servizio a cui sono assegnate i compiti di indicazione e approvazione dei bandi di selezione del personale, nonché di controllo sull'esecuzione delle operazioni che formano oggetto della selezione medesima, non possono essere conferiti incarichi di presidente di commissione.
7. I Responsabili dei Servizi costituiscono la Conferenza dei Responsabili, al fine di garantire il coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente. La Conferenza è presieduta dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale, se nominato.
8. La Conferenza assolve all'attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi, svolge una attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi dell'Ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di

indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.

Art. 32 - Sistema di controllo interno

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione dei Responsabili dei Servizi ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del TUEL 267/2000.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno, sono disciplinati dal regolamento di contabilità o altro apposito regolamento, e sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Capo V **SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI**

Art. 33 - Servizi pubblici locali

1. Si intendono per servizi pubblici le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o favorendo forme spontanee di autorganizzazione.
4. Il Comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona che qualificano il vivere civile, attinenti ai servizi educativi, all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli, quale garanzia di una esistenza dignitosa.
5. Il Comune riconosce il valore sociale del patrimonio di coesione e solidarietà delle organizzazioni del volontariato della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
6. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi, il Comune può favorire e promuovere la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 34 Principi

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza e di equità.
2. I soggetti erogatori di servizi pubblici devono agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.

3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere regolare e senza interruzioni. Deve essere sempre garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali, per assicurare il godimento dei diritti costituzionali fondamentali.
4. La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti del soggetto erogatore.
5. I soggetti che erogano servizi pubblici individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla loro base, adottano e pubblicano standard di qualità, di cui si impegnano a garantire il rispetto.

Art. 35 Forme di erogazione dei servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme consentite dalla legge.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 36 Commissione di valutazione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può istituire una apposita Commissione di valutazione dei servizi pubblici erogati dal Comune nelle forme consentite dalla legge.
2. La Commissione si avvale del supporto di funzionari messi a disposizione dal Comune.
3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento sugli organi istituzionali.

Capo VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 37 - Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto della legge ed in conformità alle norme dello Stato.

Art. 38 - Bilancio e programmazione

1. Lo schema bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale per l'approvazione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.
2. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

Art. 39 - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Art. 40 - Revisore dei conti

1. Al Revisore dei conti del Comune è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio Comunale tra gli appartenenti alle categorie professionali indicate dalla legge.
3. La durata, le incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all'affidamento, le funzioni, le responsabilità e il compenso del Revisore sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda (B.U.R.A.S.), affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune e annulla e sostituisce quello precedente.